



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 47671397

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 17296

Numero raccolta: 10128

Data stipula: 26/06/2023

Notaio: GIUSEPPE CAPPARELLA

Codice fiscale: XXXXXXXXXX

Natura:

CONTRATTO DI APPALTO

Parti:

1-Persona Giuridica: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO
SETTENTRIONALE - 01225340585

2-Persona Giuridica: LA DRAGAGGI S.R.L. - 02499550271

Annotazioni:

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: Civitavecchia

DATA: 27/06/2023

NUMERO: 2275

SERIE: 1T

IMPORTO: € 245,00

Repertorio n. 17.296

Raccolta n. 10.128

CONTRATTO

PER L'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PREVISTI
NELL'INTERVENTO DENOMINATO "DRAGAGGI MANUTENTIVI
(1° E 2° LOTTO), APPROFONDIMENTO DEI FONDALI
ANTISTANTI LE BANCHINE COMMERCIALI E RELATIVI CERCHI
DI EVOLUZIONE - 1° LOTTO"

CUP J37G19000020005

CIG 9554715041

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventisei del mese di giugno

26.6.2023

In Civitavecchia, Molo Vespucci snc, presso la sede dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

Avanti a me dott. GIUSEPPE CAPPARELLA, Notaio in
Civitavecchia, con studio in Corso Centocelle n.30, iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

sono presenti,

da una parte

* Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale,
con sede in Civitavecchia, Molo Vespucci snc, C.F. 01225340585,
ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ai sensi dell'art.
7 co. 5 del D.Lgs 04/08/2016 n. 169 in persona del Dott. Pino
Musolino, nato a [REDACTED] domiciliato per la
carica ove sopra, il quale interviene nella qualità di presidente e
legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale stessa, tale

nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 573 del 15.12.2020 (di seguito, per brevità, anche solo "Amministrazione")

e, dall'altra,

*Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra:

- LA DRAGAGGI S.r.l., (Mandataria) con sede legale in Venezia (VE), Via Luigi Kossut n. 6, Frazione Marghera, capitale sociale Euro 98.200,00 (novantottomiladuecento virgola Zero), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo con il Codice fiscale, numero di iscrizione e Partita IVA 02499550271, REA n. VE-221627, in persona dell'Ing. Stefano Boscolo Cucco, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene sia quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della predetta società in forza dei poteri allo stesso spettanti ai sensi di vigente statuto sociale nonché ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.7.2022 debitamente depositata presso il competente Registro Imprese sia in rappresentanza della:

- SACCHETTI VERGINIO S.r.l., (mandante) con sede legale in Roma, Viale di Trastevere n. 143, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola Zero), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il Codice fiscale, numero di iscrizione e Partita IVA 10699451000, R.E.A. n. RM-1250509 in forza dei poteri a lui attribuiti con l'atto costitutivo di raggruppamento

temporaneo di imprese e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato nelle firme dal Notaio Gianfranco Capocasale di Civitavecchia in data 2 maggio 2023 rep. n. 9.517/6.807 registrato a Civitavecchia in data 2.5.2023 al n. 1496 - Serie 1T, allegato al presente atto **AII. "A"** (di seguito, per brevità, anche solo "RTI" "ATI" o "Appaltatore");

di seguito anche definite congiuntamente come le "Parti" ovvero, singolarmente, come la "Parte".

Detti componenti della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale

Premettono che

- con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. 351 dell'1.12.2022 (Delibera a contrarre) sono stati approvati il progetto esecutivo, validato, ex art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con verbale del RUP in data 21.11.2022, dell'intervento denominato "Dragaggi manutentivi (1° e 2° lotto), approfondimento dei fondali antistanti le Banchine Commerciali e relativi cerchi di evoluzione-1° lotto", per l'importo complessivo da porre a base di gara di € 6.107.924,19 di cui € 6.097.787,72 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta ed € 10.136,47 per oneri della sicurezza specifici (non soggetti a ribasso d'asta), in parte a misura ed in parte a corpo, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 comma 1 n. 6) del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., il quadro economico di spesa generale ed è stato autorizzato il Responsabile del Procedimento ad attivare la

procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 co. 1 e 95, comma 2 con il metodo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133 co. 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

-al predetto intervento sono stati assegnati rispettivamente il codice CIG 9554715041 ed il codice CUP J37G19000020005;

- il Bando di Gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S S248 del 23/12/2022 n. 716725-2022-IT, sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. 150 del 23.12.2022, sul portale di e-procurement dell'Ente in data 22.12.2022 (ID 582), sul portale ANAC, sul portale MIMS e per estratto su quotidiani "La Notizia", "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici", "Il Giornale" ed. Centro/Sud, "Il Corriere dello Sport" ed. Roma/Lazio;

- entro il termine indicato per la presentazione dell'offerta (ore 12:00 del giorno 07.02.2023) sono pervenute n. 2 (due) buste offerte;

- con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. 74 del 16.03.2023, è stata nominata, ex art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica e successivamente è stata verificata la documentazione amministrativa conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara;

- all'esito dell'espletamento delle operazioni di gara, vista l'offerta tecnica ed economica, con ribasso sull'importo dei lavori pari al 12,50%, presentata dal Costituendo RTI LA DRAGAGGI S.r.l. (Mandataria) P.I. 02499550271 - SACCHETTI VERGINIO S.r.l.

(Mandante) P.I. 10699451000 con sede legale in Via Kossut, n. 6 - 30175, Venezia, Frazione Marghera (VE), giusto verbale di gara, il Responsabile del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del predetto operatore economico in costituendo raggruppamento;

- con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale n. 102 del 06.04.2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, ed aggiudicato ed affidato il lavoro di cui trattasi al Costituendo RTI LA DRAGAGGI S.r.l. (Mandatario) P.I. 02499550271 - SACCHETTI VERGINIO S.r.l. (Mandante) P.I. 10699451000 con sede legale in Via Kossut, n. 6 - 30175 Venezia, Frazione Marghera (VE), per un importo complessivo di € 5.345.700,73, di cui € 5.335.564,26 per lavori a corpo al netto dell'offerta ed accettato ribasso d'asta del 12,50%, nonché € 10.136,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, nonché approvato il quadro economico di spesa generale rimodulato dopo gara;

- gli esiti di gara e l'aggiudicazione sono stati pubblicati sulla piattaforma di e-procurement dell'Amministrazione, rispettivamente, in data 04.04.2023 la proposta di aggiudicazione e in data 12.04.2023 il decreto di affidamento di cui infra e l'Appaltatore ha provveduto a rimborsare le spese per la pubblicazione obbligatoria;

- ai fini delle verifiche antimafia, l'Amministrazione ha consultato la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia), con i seguenti esiti:

" PR_RMUTG_Ingresso_0155482_20230419 -
SACCHETTI VERGINIO S.R.L. - esito: impresa iscritta in White List

-

" PR_VEUTG_Ingresso_0032413_20230419 - LA
DRAGAGGI S.R.L. - esito in istruttoria;

- ad esito di comprova amministrativa, dal cui esito risulta confermato il possesso dei requisiti di ammissione e qualificazione alla gara d'appalto dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace con Determina del Responsabile del Procedimento n. 13 del 04.05.2023;

- con nota assunta al protocollo dell'Amministrazione n. 6525 dell'8.05.2023 l'Appaltatore ha fatto pervenire i documenti necessari per la sottoscrizione del presente contratto, ivi compresa la garanzia definitiva;

- con verbale in data 05.06.2023 le Parti hanno proceduto alla consegna dei lavori, parziale in via d'urgenza, a decorrere dal 06.06.2023, ferma la previsione di cui al successivo art. 4 co.1;

- l'intervento è finanziato in parte con fondi del MIMS ed in parte con fondi propri dell'Amministrazione;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, stipulano, ed io, Notaio, ricevo quanto segue

ARTICOLO 1

Recepimento delle premesse

1. Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono integralmente richiamate

nel presente articolo ed accettate dalle Parti.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto - Documenti dell'appalto

1. L'Amministrazione affida all'Appaltatore, che a sua volta accetta, l'appalto relativo alla esecuzione dell'intervento oggetto del presente contratto come meglio descritto e precisato negli atti posti a base di gara ed in particolare all'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto. L'Appaltatore, si obbliga ad effettuare tutte le opere, lavori e provviste occorrenti ed ordinate dalla Direzione Lavori per dare ultimati le attività ed i lavori, tutti come illustrati, descritti e richiesti a mente del progetto esecutivo e relativi allegati ed elaborati tecnici e grafici posti a base di gara, che ancorchè non allegati si intendono integralmente richiamati quali parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché ad eseguire le attività in base a tutto quanto proposto con la propria offerta tecnica, costituente parte integrante ed essenziale del presente contratto.
2. Gli interventi di cui al precedente comma dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, per dare le opere finite in ogni parte ed atte allo scopo cui sono destinate, secondo le modalità riportate nel progetto esecutivo e nei relativi allegati nonché secondo gli ordini di servizio richiamati al successivo articolo 5 e, comunque, secondo quanto necessario alla perfetta esecuzione delle opere e dei lavori, anche se non esplicitamente richiamato nei documenti, ivi ricomprendendosi eventuali opere impreviste e di qualunque genere, sempre attinenti l'appalto, eventualmente ordinate dalla

Direzione Lavori. Ferma e richiamata la disciplina di cui al Titolo II del Capitolato Speciale d'Appalto recante "Disposizioni per l'Esecuzione dei lavori", l'Appaltatore dovrà attenersi con particolare riferimento all'art. 11 relativo all'ordine da eseguirsi nell'andamento dei lavori e dall'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto in ordine ai vincoli del contesto.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, l' Appaltatore è tenuto all'osservanza piena ed integrale del Capitolato Speciale d'appalto, nonché di tutta la normativa vigente ed applicabile in materia di lavori pubblici, in particolare, il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., e relative Linee Guida dell'ANAC e del MIT, attuative del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., norme del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 19.4.2000, per quanto applicabili e vigenti, Legge n. 136/2010 e s.m.i. artt. 3 e 6, D.P.R. n. 177/2011, D.lgs 159 del 6.9.2011 e s.m.i., le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

4. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 3

Corrispettivo e modalità di pagamento - Anticipazione - Conti
correnti dedicati

1. Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'Appaltatore, per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 è fissato nella misura complessiva di € 5.345.700,73 (cinquemilionitrecentoquarantacinquemilasettecento virgola settantatre), di cui € 5.335.564,26 (cinquemilionitrecentotrentacinquemilacinquecentosessantaquattro virgola ventisei) per lavori a corpo al netto dell'offerta ed accettato ribasso d'asta del 12,50%, nonché € 10.136,47 (diecimilacentotrentasei virgola quarantasette) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (in parte a corpo ed in parte a misura).

I lavori di cui al precedente articolo 2 rientrano nel regime di non imponibilità I.V.A. ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Come meglio precisato nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto il contratto è stipulato a corpo.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 35 co. 18 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di anticipazione nella misura del 20% come meglio precisato nell'art. 22 del Capitolato speciale d'Appalto.

4. I corrispettivi contrattualmente riconosciuti sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio posto a carico dell'Appaltatore, senza che null'altro possa l'Appaltatore, avere a pretendere. Come meglio precisato nell'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto, i pagamenti avverranno al netto delle prescritte ritenute dello 0,5% di cui all'art.30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016

ss.mm.ii., con contabilizzazione bimestrale, al giorno 30 del mese corrispondente, decorrente dalla data di consegna dei lavori, per la parte di attività eseguita, verificata nella quantità dalla Direzione Lavori e contabilizzata ai sensi dell'art.13 e14 del DM 49/2018. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili entro 7 (sette) giorni dalla data di emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL). L'emissione da parte dell'Appaltatore delle relative fatture è subordinata all'avvenuta sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento. L'emissione del mandato di pagamento è subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva di INPS, INAIL e Cassa Edile tramite l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del DURC e del DURC di CONGRUITA' per l'ultimo SAL o Stato Finale, ed il pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle fatture quietanzate. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, invia il certificato di pagamento all'Amministrazione per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, l'Amministrazione dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale

trova applicazione la disciplina di cui all'art. 30 comma 6 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

6. A mente dell'art. 46 di cui al Capitolato Speciale di Appalto, il conto finale dei lavori verrà redatto entro giorni 90 (novanta) dalla loro ultimazione, come certificata dal Direttore dei Lavori.

7. La rata di saldo, ove dovuta, sarà corrisposta entro giorni 90 dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa prestazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 comma 6 D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

8. I corrispettivi contrattualmente riconosciuti si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio, posto a carico dell'Appaltatore, senza che null'altro possa l'Appaltatore stesso avere a pretendere. Il corrispettivo indicato per il prezzo resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da nessuna delle Parti alcuna verifica sulla misura o sul valore relativi alla quantità od alla qualità dei lavori. Il prezzo innanzi riportato è accettato dall' Appaltatore, e si intende pienamente remunerativo per qualunque differenza, inesattezza od omissione che possa essere riscontrata per quantità ed importi di qualunque genere esposti nella documentazione allegata al contratto rispetto alle reali occorrenze, anche per effetto di previsioni incomplete e/o erronee fatte dall'Appaltatore, nella determinazione dell'offerta presentata.

9. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore, dichiara espressamente di avere preso attenta visione degli elaborati costituenti il progetto, di averne verificato l'esattezza e completezza sia per quanto concerne le previsioni progettuali, sia per quanto riguarda le risultanze contabili e di avere già valutato nella determinazione dell'offerta presentata eventuali previsioni incomplete e/o erronee che fossero state rilevate. Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l'Appaltatore, dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato con i corrispettivi di cui al presente articolo.

10. Come meglio precisato nell'art. 23 del Capitolato Speciale d'appalto, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 29 del D.L. n. 4 del 27.01.2022 nel comma 1 lett. b) nelle misure e nelle modalità di cui ai successivi commi 3, 4 e 6 e nei limiti di cui al comma 7. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta come previsto dal succitato articolo 29 comma 5 del D.L. 4/2022.

11. Tutti i pagamenti avverranno previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi ed, in ogni caso, a fronte dell'accertata regolarità contributiva - nel rispetto della Legge 296/2006 art.1 co. 1176, come da D.M. 24.10.2007 e Circolare del MLPS n. 5 del 30.1.2008 - e fiscale - nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 bis D.P.R.

602/1973. Trova applicazione il disposto in materia di inadempienza contributiva di cui all'art. 30 comma 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. I pagamenti avverranno mediante bonifico, bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando i conti correnti dedicati di cui all'art. 3 co. 1 Legge 136/2010 e s.m.i., comunicati all'Amministrazione (**All. "B" e "C"**)

L' Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione ai suddetti dati.

ARTICOLO 4

Termine di esecuzione dei lavori

1. Fermo e richiamato l'art. 10 del Capitolato speciale d'Appalto, l'Appaltatore si obbliga ad ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto entro 105 (centocinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna definitiva dei lavori.
2. Il Cronoprogramma di progetto tiene conto degli eventuali tempi di attesa e di movimentazione dei mezzi nautici operativi durante la realizzazione delle opere, al fine di garantire il regolare, efficiente e sicuro svolgimento del traffico marittimo, di concerto e preventivamente concordato, di volta in volta nell'ambito dei vari settori d'intervento, nel corso di riunioni operative con la Capitaneria di Porto, l'ufficio Operativo della Amministrazione e gli eventuali concessionari e/o operatori commerciali coinvolti. Quanto sopra sino al raggiungimento delle quote previste negli elaborati di progetto così come derivante dalla progettazione marittima e geotecnica

dell'intervento. Le diverse aree interessate dagli interventi previsti nel progetto esecutivo potranno essere messe a disposizione dell'Appaltatore in tempi successivi, concordemente con quanto indicato negli elaborati di progetto ed in particolare dal Cronoprogramma e da eventuali elaborati suppletivi che verranno all'uopo concordati e predisposti attinenti alle Fasi Realizzative e quanto sopra sarà oggetto di specifici verbali. Data la particolarità dei lavori appaltati, resta stabilito che la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella del primo verbale di consegna lavori mentre i restanti verbali hanno la sola valenza contrattuale di determinare le date successive di messa a disposizione delle aree o delle opere.

3. Per la valutazione del tempo contrattuale utile per l'esecuzione dei lavori si sono tenute in debito conto le soste non operative dovute alle avverse condizioni meteorologiche (vento e precipitazioni) e meteomarine (moto ondoso e livelli) nella misura delle normali previsioni che dovessero eventualmente verificarsi (in termini di durata media statistica), considerando inoltre che i lavori saranno sostanzialmente svolti nell'ambito di un bacino conterminato e quindi protetto e, pertanto, saranno da ritenersi eventualmente vulnerabili solo relativamente alla fase di lavoro attinente allo sversamento in cassa di colmata del materiale escavato.

Sono inoltre considerate le ferie contrattuali, i tempi di consolidamento del terreno dragato, la produzione minima giornaliera, la tempistica necessaria per l'allestimento del cantiere, il

mob-demob dei mezzi inclusi quelli marittimi, la pulizia finale dell'area e lo spianto del cantiere nonché tutte le altre condizioni che possano incidere sul normale andamento dei lavori.

4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

ARTICOLO 5

Ordini di servizio. Istruzioni e prescrizioni

1. Il Responsabile Unico del Procedimento dirige e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei Lavori, per garantire che l'esecuzione del contratto avvenga in conformità ai contenuti del presente contratto, nonché vigila congiuntamente con il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, sull'attuazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

2. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'Appaltatore le disposizioni ed istruzioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori. L'Appaltatore deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che le siano comunicate per iscritto dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori o, direttamente, dall'Amministrazione, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione delle attività.

ARTICOLO 6

Penali

1. Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati per l'ultimazione dei lavori è stabilita in misura giornaliera dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille (euro cinque ogni mille euro) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati per l'ultimazione dei lavori e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Le predette penali verranno senz'altro iscritte nello Stato Finale a debito dell'Appaltatore. L'importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.
2. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della Direzione Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
3. Tutte le penali saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e, se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.
4. Per la stima degli eventi meteomarini avversi che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori si farà

riferimento alle misure ondametriche effettuate per il periodo in questione da boe ondametriche facenti parte delle Rete Ondametrica Nazionale (boa ondametrica di Ponza), o a strumentazione analoga preventivamente validata come idonea dal Direttore dei Lavori. I costi per l'acquisizione ed analisi delle suddette misure ondametriche sono a carico dell'Appaltatore. In caso di disservizi delle suddette strumentazioni di misura il Direttore dei Lavori potrà ricorrere all'acquisizione di dati forniti da centri meteorologici ufficiali e/o studi specialistici meteomarini le cui spese di esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.

5. E' fatto divieto all'Appaltatore di giustificare eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori e/o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, anche in via parziale, ad altre ditte e/o imprese e/o forniture se lo stesso non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese e fornitori.

ARTICOLO 7

Sospensioni e Proroghe

1. Fermi e richiamati gli artt. 16 e 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, le sospensioni e le proroghe dei lavori sono disciplinate dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dall'art. 10 del D.M. 49/2018.

Resta fermo l'obbligo per l'Appaltatore di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell'appalto.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, D.lgs 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.

2. Come meglio precisato nell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, a norma dell'art. 107, comma 5, del Codice dei contratti, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del termine suddetto.

3. In deroga, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 20 (venti) giorni e, comunque, prima della scadenza del termine contrattuale, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente e, in questo caso, la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

4. La richiesta è presentata al Direttore di lavori, il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile del Procedimento, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al Responsabile del Procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei lavori.

5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile del Procedimento entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, sentito il Direttore dei Lavori; il Responsabile del Procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 5 (cinque) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del Responsabile del Procedimento.

6. La proroga del termine contrattuale è autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione, sulla base del parere positivo del Responsabile del Procedimento.

7. Qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La concessione di proroga non costituisce in capo all'Appaltatore alcun diritto a compensi od indennizzi di alcun genere.

8. La mancata determinazione del Responsabile del Procedimento entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

9. A giustificazione del ritardo nella consegna dei lavori o nel rispetto

delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa ad interferenza con l'attività portuale o con quella degli uffici presenti.

10. Non costituiscono motivo per la richiesta di proroga, di sospensioni dei lavori, per la disapplicazione delle penali, per la disapplicazione dell'eventuale risoluzione del contratto dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il programma o della loro ritardata esecuzione le ipotesi tutte dettagliate nell'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto, che si intendono qui integralmente richiamate.

ARTICOLO 8

Oneri ed obblighi contrattuali

1. Fermi restando tutti gli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché tutto quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza dei lavoratori e quelli di cui agli artt. 48, 49 e 50 del Capitolato speciale d'Appalto, da intendersi integralmente richiamati nel presente contratto, l'Appaltatore si obbliga altresì:

a) ad eseguire i lavori in oggetto a regola d'arte impiegando maestranze specializzate e materiali di prima qualità, pena dover provvedere, a proprie spese, alla loro sostituzione immediata;

b) ad ottemperare alle disposizioni sull'assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni;

c) a trasmettere copia della documentazione attestante gli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli

dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

d) a rispondere in via esclusiva, sia di notte che di giorno, della custodia dell'area di cantiere nonché di tutti gli oggetti e i materiali in essi contenuti, anche se appartenenti all'Amministrazione purché consegnati all'Impresa, sino alla data di ultimazione dei lavori e comunque fino all'effettiva riconsegna delle aree;

e) ad esporre nel cantiere, in modo da renderli visibili, i cartelli informativi recanti i dati relativi all'Impresa, alla Stazione appaltante, al Direttore dei lavori, all'importo del corrispettivo, alle date di stipula del contratto, di consegna dei lavori e di termine di ultimazione degli stessi;

f) a tenere indenne l'Amministrazione da ogni conseguenza, diretta e indiretta, che possa derivare per qualsiasi motivo dall'esecuzione dei lavori, dallo svolgimento delle relative attività e comunque dall'utilizzo degli spazi destinati ad aree di cantiere ed a manlevarla da ogni azione;

g) ad osservare e a far osservare, nell'esecuzione delle attività e dei lavori tutti oggetto del presente affidamento, tutte le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori, in particolare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i., attuativo dell'art. 1 L n. 123 del 3.8.2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, visto altresì il capo 7 del Capitolato speciale d'appalto;

h) a coordinarsi con l'Amministrazione e per essa alla sua articolazione organizzativa Port Authority Security S.r.l. per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al D.M. 154/2009, nelle aree portuali di giurisdizione dell'Amministrazione, sopportandone i relativi costi.

ARTICOLO 9

Obblighi ex Legge n. 136/2010 e s.m.i. - Subcontratti - Rapporti di filiera - Attività di verifica dell'Amministrazione - Clausola di manleva e garanzia.

1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge suddetta. È fatto obbligo all'Appaltatore di inserire e/o adeguare le clausole degli eventuali contratti di filiera, relativi all'intervento oggetto del presente contratto, a pena di nullità dei contratti stessi, inserendovi apposita clausola di assunzione dell'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsti ai sensi della citata Legge, a pena di nullità assoluta del relativo contratto.

2. Resta espressamente inteso che con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore garantisce e manleva l'Amministrazione per qualsivoglia pregiudizio derivi alla stessa in conseguenza del mancato inserimento nei contratti di filiera delle clausole di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e della conseguente nullità dei contratti di filiera dipendenti da tale omissione.

3. Fermo il divieto di cessione totale o parziale dell'intervento, l'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle attività oggetto dei contratti di filiera, quando abbiano in qualsivoglia modo interferenze ovvero dipendenza con gli interessi dell'Amministrazione ed, a tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a garantire e manlevare l'Amministrazione medesima da ogni pretesa e/o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività di filiera.

4. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto ed agire per il maggior danno.

5. Conformemente all'articolo 3, comma 4, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per qualsiasi transazione finanziaria relativa al contratto in oggetto, e da esso derivante, l'Appaltatore, nei propri rapporti con i subcontraenti di filiera, dovrà ricorrere al bonifico bancario o postale, ovvero ad altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando il conto corrente dedicato con espressa menzione dei codici CIG e CUP sopra indicati, onde consentire all'Amministrazione l'attività di verifica.

6. Qualora l'Appaltatore abbia notizia dell'inadempimento da parte di qualsiasi subcontraente di filiera agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a mente dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

7. Al fine di consentire all'Amministrazione l'attività di verifica di cui all'articolo 3, comma 9, della citata Legge, l'Appaltatore si obbliga a consegnare alla stessa tempestivamente i contratti di filiera eventualmente stipulati.

8. Per i pagamenti in favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Istituzionali, ovvero riguardanti tributi e gestori e fornitori di pubblici servizi, valgono le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 10

Garanzie

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva di importo pari ad € 267.285,04 (euro duecentosessantasettemiladuecentottantacinquevirgolazeroquattro), a garanzia di quanto normativamente previsto, mediante garanzia fideiussoria n. 11288/00014583 rilasciata da Liberty Mutual Surety in data 04.05.2023 autenticata nella firma ai sensi di legge dal Notaio Napoli di Milano con rep. 29958 del 04.05.2023. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

2. La garanzia è prestata a garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione

finale, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno. L'Amministrazione potrà valersi della garanzia in tutte le ipotesi di cui all'art. 103, co.2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza effettuerà la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto alla data del collaudo provvisorio.

3. Ai sensi ed ai fini dell'art. 103 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nonché del citato art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto a garanzia dei rischi tutti derivanti e connessi dallo svolgimento dei lavori, anche ai fini della polizza CAR, l' Appaltatore presta copertura assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, con polizza n. 1674.00.33.33040510 emessa da Sace BT S.p.A. per i seguenti massimali: Sez. A) : Partita 1 "Opere": € 5.345.700,73 Partita 2) "Opere preesistenti" : € 1.000.000,00 Partita 3) "Demolizione e sgombero" : € 500.000; Sez. B Massimale RCT per sinistro € 500.000.

L'Appaltatore dovrà conformarsi a tutto quanto previsto dal citato articolo del Capitolato Speciale d'Appalto, attenendosi in particolare alla definizione di "danni" e di "terzi" come meglio specificata nel citato articolo del Capitolato Speciale. Resta inteso che la copertura dovrà assicurare l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'emissione del certificato di collaudo provvisorio. In particolare, l'Amministrazione avrà diritto di richiedere l'ampliamento e

l'adeguamento delle garanzie assicurative qualora ritenesse insufficienti quelle esistenti. Qualora l'Appaltatore non provveda è in facoltà dell'Amministrazione provvedervi direttamente, addebitando le spese relative all'Appaltatore, che rimane responsabile per il periodo di parziale ed insufficiente copertura. Ove ciò non fosse possibile da parte dell'Amministrazione, il mancato adeguamento/ampliamento da parte dell'Appaltatore entro giorni 30 dalla data di richiesta costituisce inadempimento contrattuale con conseguente facoltà per l'Amministrazione di disporre la risoluzione con risarcimento del maggior danno.

4. L'Appaltatore si obbliga per tutti i lavori previsti nel presente appalto a stipulare eventuali assicurazioni speciali che fossero richieste da particolari pericolosità di specifici lavori.

5. È fatto obbligo all'Appaltatore di aggiornare le garanzie nonché la copertura assicurativa in conseguenza di variazione di prezzi contrattuali e/o modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

6. Resta inteso che la garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dagli eventuali subcontraenti e/o fornitori e/o subfornitori.

7. L'Appaltatore risponderà in via diretta ed esclusiva della regolarità del pagamento del premio, restando inopponibili all'Amministrazione eventuali ritardi di pagamento.

8. Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore qualora i danni arrecati dovessero superare i massimali assicurati, ferma

l'inopponibilità all'Amministrazione di eventuali scoperti o franchigie previsti nelle suddette polizze.

ARTICOLO 11

Divieto di cessione del contratto - Subappalto - Disciplina dei subcontratti diversi dal subappalto

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le attività e le prestazioni tutte che formano oggetto del presente contratto e risponde in via diretta ed esclusiva degli obblighi contrattuali assunti.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto sub articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

2. Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 21 del Capitolato d'Appalto, il subappalto potrà essere autorizzato all'Appaltatore ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. in conformità all'offerta presentata. L'Amministrazione non provvede direttamente al pagamento del subappaltatore e/o cottimista o prestatore dei servizi salvi i casi previsti dall'art. 105 co.13 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Il mancato rispetto della disciplina prevista dall'art 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è causa di risoluzione del contratto.

3. Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata nonché, nel corso dell'esecuzione, eventuali modifiche sopravvenute.

4. Con riguardo ai subcontratti di cui al presente articolo, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. all'articolo 3, trovando piena e completa applicazione la disciplina di cui all'articolo 9 del presente contratto. Dovranno essere riportati i codici CIG e CUP di cui al presente contratto in ogni bonifico bancario o postale relativo alle transazioni finanziarie, conseguenza del presente intervento, con eventuali cottimisti e comunque subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente intervento. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione è completamente e pienamente tenuta indenne e manlevata dall'Appaltatore da qualsivoglia domanda e/o azione, a qualsiasi titolo avanzata dai subcontraenti della filiera dell'Impresa stessa, per eventuale nullità dei subcontratti stessi come prevista dall'articolo 3, comma 9, della citata Legge.

ARTICOLO 12

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione - Certificato di collaudo/regolare esecuzione

1. Ferma e richiamata la disciplina di cui al Titolo VI del Capitolato Speciale d'Appalto, il certificato di ultimazione lavori viene redatto entro giorni 10 dalla richiesta scritta dell'Appaltatore. Eventuali vizi e difformità di esecuzione dell'intervento rilevati e verbalizzati in sede di accertamento sommario dalla Direzione dei Lavori, senza pregiudizio di accertamenti successivi, saranno eliminati a spese dell'Appaltatore nel termine e nelle modalità prescritte dalla stessa

Direzione Lavori, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno e l'applicazione delle penali per eventuale ritardo nel ripristino. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo, decorre il periodo di gratuita manutenzione a carico dell'Appaltatore.

2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di mesi 6 (sei) dall'ultimazione dei lavori. Ad esso si applica la disciplina di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché del Titolo X in materia di collaudo, capi I e II del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale dell'Amministrazione per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate ovvero per le ulteriori operazioni.

ARTICOLO 13

Controlli

Fermo e richiamato l'art. 102 co.2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. anche in materia di controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle opere appaltate è affidato all'Ufficio della Direzione dei lavori all'uopo incaricato.

ARTICOLO 14

Richiamo dei contratti e accordi collettivi - Disposizioni sulla sicurezza e manodopera - Obblighi previdenziali e assicurativi

1. Fermo e richiamato il Titolo V del Capitolato Speciale d'Appalto, visto l'art. 30 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme

vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL applicando gli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; è obbligato altresì ad applicare il CCNL e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza, nelle more del rinnovo, e fino alla loro sostituzione;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica;

c) l'Appaltatore è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; l'eventuale mancata autorizzazione al subappalto non costituisce causa di esonero di responsabilità per l'Appaltatore e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell'Amministrazione;

d) l'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione

del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dovrà esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta le ricevute di pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. In ipotesi di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva - DURC - , trova applicazione l'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3. L'Amministrazione potrà valersi ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i della garanzia definitiva di cui al presente contratto per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze derivanti da inosservanza di contratti collettivi, norme di tutela dei lavoratori comunque presenti in cantiere e potrà richiedere la reintegrazione della garanzia a valere anche sui ratei del SAL.

4. Trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di manodopera.

5. È fatto obbligo all'Appaltatore a tenere indenne e manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza di tali disposizioni.

6. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà costituire causa di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni.

7. L'Amministrazione, previa contestazione dell'inadempimento, si riserva comunque l'applicazione delle sanzioni previste dalle

disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 15

Comunicazioni

1. Le Parti convengono che tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente per iscritto mediante nota trasmessa all'indirizzo PEC dichiarato e specificamente:

Appaltatore: ladragaggi@legalmail.it

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale:
protocollo@portidiroma.legalmailpa.it.

Qualsiasi comunicazione dell'Amministrazione e per essa del Direttore dei Lavori si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

ARTICOLO 16

Risoluzione

1. Il presente contratto impegna le Parti dal momento della sottoscrizione. Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 108 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto verrà risolto nei casi, nei modi e nei termini di cui all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti i casi previsti dal presente contratto.

2. La risoluzione produce gli effetti di cui all'articolo 108, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. salvo il diritto dell'Amministrazione ad agire per il maggior danno.

3. La risoluzione comminata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., comporterà l'applicazione della

disciplina di cui all'articolo 110 del citato Decreto.

Nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme di Legge vigenti in materia.

Nelle suddette ipotesi l'Amministrazione si riserva ogni eventuale azione in ordine al risarcimento dei danni.

4. Il presente contratto potrà essere risolto, come previsto sub articolo 3, comma 9 bis, della Legge n.136/2010 e s.m.i., qualora le transazioni finanziarie, tutte concernenti e derivanti dal presente incarico, non siano effettuate mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Resta espressamente inteso che l'Appaltatore si obbliga a tenere indenne ed a manlevare l'Amministrazione da qualsivoglia domanda e/o azione svolta nei confronti dell'Amministrazione in dipendenza di tale nullità.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite e potrà procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'Appaltatore, con salvezza dell'azione di risarcimento, del maggior danno.

ARTICOLO 17

Recesso

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque

tempo, nei modi e nei termini di cui all'articolo 109, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previo il pagamento delle prestazioni già eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. Costituisce causa di recesso la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs n. 151/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, che vengono accertati successivamente alla stipula del contratto. In tal caso, l'Amministrazione potrà recedere dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e ferma la deroga del comma 3 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente. In tale ipotesi trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 110 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 18

Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore (Fornitore) si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la

sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

L'Appaltatore (Fornitore) tratterà in via autonoma i dati personali raccolti in virtù delle attività e dei servizi erogati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto (di seguito "Contratto"). L'Appaltatore (Fornitore), in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti dell'Ente che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

In particolare, l'Appaltatore (Fornitore):

- garantisce di manlevare e tenere indenne l'Ente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

UE - 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15-22 del citato regolamento.

ARTICOLO 19

Spese contrattuali

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.
2. Si richiama quanto stabilito all'art. 8, commi 2 e 3, del D.M. n. 145/2000.
3. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte ed in genere qualsiasi onere che, direttamente od indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture ed opere oggetto dell'Appalto.

ARTICOLO 20

Cessione del credito- Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie

1. L'eventuale cessione di credito derivante dal contratto deve essere preventivamente notificata dall'Appaltatore ed approvata dall'Amministrazione. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge del 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso

all'amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

2. Resta espressamente inteso che il contratto di cessione del credito ed i movimenti finanziari tutti relativi ai crediti ceduti soggiacciono alla disciplina di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con conseguente obbligo di utilizzo dei conti correnti dedicati e della menzione dei codici CIG e CUP summenzionati, a pena della nullità del relativo contratto di cessione.

3. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell'Appaltatore dovrà essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, all'Amministrazione, la quale provvederà a prendere atto con specifico atto, previa acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.. Eventuali modifiche dell'assetto societario nonché degli amministratori, legali rappresentanti e Direttore tecnico dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione, ai fini ed ai sensi del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i..

ARTICOLO 21

Elezione di domicilio

1. L' Appaltatore, in conformità dell'articolo 2 del D.M. n. 145/2000, dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, nel luogo dove ha sede l'ufficio della Direzione Lavori, ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 22

Condizioni di esecuzione - Conformità a standard sociali minimi

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., i materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nelle dichiarazioni di conformità

sottoscritte dall'Appaltatore ed allegate al presente contratto **AII. "D"** ed **"E"**.

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuta a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

b) fornire, su richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard ed i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella

catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione stessa, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione, che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

3. Per le finalità di monitoraggio di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.

4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 6, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 23

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli atti di gara si fa rinvio alle Leggi ed ai regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

ARTICOLO 24

Foro esclusivo - Esclusione competenza arbitrale- Collegio

Consultivo Tecnico

1. Ferma a richiamata la disciplina di cui al Titolo IV del Capitolato Speciale d'appalto in materia di composizione delle controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, per le eventuali controversie che dovessero sorgere e da attribuirsi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Civitavecchia. È esclusa la competenza arbitrale.

2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 6 D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, visto l'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, le Parti si obbligano alla nomina del Collegio Consultivo Tecnico, in linea con quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - MIMS - con Decreto n. 12 del 17.01.2022 pubblicato nella G.U.R.I. n. 55 del 07.03.2022, recante "Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico", con la finalità preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o

compromettere l'iter realizzativo dell'opera o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.

3. Resta espressamente esclusa la funzione di collegio arbitrale del Collegio Consultivo Tecnico.

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del presente contratto:

art. 2; art. 3; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 14; art. 16; art. 17; art. 19; art.20; art. 22; art. 24.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 17.35

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato da me

Notaio consta questo atto di dieci fogli che occupano trentanove pagine intere e parte della quarantesima.



Firmato da Stefano Boscolo Cucco
BSCSFN82P22C638H
in data 26/06/2023 15:42:51 UTC



Firmato da Pino Musolino
MSLPNI78C20L736G
in data 26/06/2023
15:43:06 UTC



Firmato da GIUSEPPE CAPPARELLA
CPPGPP65L21C773C
in data 26/06/2023 15:43:25 UTC

COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.I.)

Le sottoscritte Imprese:

a) **"LA DRAGAGGI S.R.L."**, con sede in Venezia (VE), Via Luigi Kossut n. 6 P.T, capitale sociale Euro 98.200,00 (novantottomiladuecento virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n. 02499550271, R.E.A. VE-221627, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante BOSCOLO CUCCO Stefano, nato a [REDACTED], domiciliato presso la sede suindicata, legittimato al presente atto in forza degli idonei poteri statutari;

di seguito anche "Mandataria" o "Impresa Mandataria";

b) **"SACCHETTI VERGINIO S.R.L."**, con sede in Roma, Viale di Trastevere n. 143, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 10699451000, R.E.A. RM-1250509, in persona del procuratore SACCHETTI Paolo, nato a [REDACTED], domiciliato presso la sede sociale, legittimato al presente atto giusta procura a rogito del Notaio Gianfranco Capocasale di Civitavecchia del 10 giugno 2021, Repertorio n.7000/4990, registrata Civitavecchia il 10/6/2021 al n.2324/1T, rilasciata dall'Amministratore Unico SACCHETTI Verginio, nato a Civitavecchia il 13 agosto 1932, che trovasi agli atti del Notaio autenticante;

di seguito anche "Mandante" o "Impresa Mandante";

di seguito comunemente denominate "imprese riunite".

Premesso

- che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, in seguito denominata "Autorità di Sistema Portuale", ha indetto la Procedura aperta per l'affidamento dei lavori previsti nell'intervento denominato "Dragaggi manutentivi (1° e 2° lotto), Approfondimento dei fondali antistanti le Banchine Commerciali e relativi cerchi di evoluzione-1° lotto". C.I.G.: 9554715041 - C.U.P.: J37G19000020005; Luogo di esecuzione: Civitavecchia (codice NUTS ITI43);

- che le predette imprese hanno presentato offerta congiunta in qualità di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale;

- che con Decreto n. 102 del 06.04.2023 l'Autorità di Sistema Portuale ha aggiudicato definitivamente l'esecuzione dell'appalto de qua al suddetto costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Tutto ciò premesso, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
Le Società sopra indicate, per mezzo dei loro rappresentanti,

REGISTRATO A
CIVITAVECCHIA:
IL 02/05/2023
N. 1496
SERIE 1T
PAGATI € 200,00

dichiarano con il presente atto di costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito R.T.I.) con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria "LA DRAGAGGI S.r.l." che, come sopra rappresentata, accetta affinché:

1. sottoscriva e presenti in nome e per conto delle Imprese Riunite, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido sin d'ora, tutti gli atti relativi alla procedura di cui alla premessa, gli atti consequenziali e necessari per l'eventuale affidamento del contratto, per la gestione ed esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, comprese le eventuali transazioni, con prezzi e quotazioni concordate con le Imprese Mandanti;
2. coordini i rapporti tra le Imprese Riunite e/o i subappaltatori/subcontraenti su tutte le questioni inerenti la gestione dell'appalto affidato.

All'Impresa Mandataria come sopra rappresentata è inoltre conferita e spetta ai sensi di legge la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese Mandanti per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori ovvero operazione equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Art. 1.1 "Rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e funzioni di coordinamento e controllo del Consorzio e della Mandataria".

Fermo restando che ciascuna impresa assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto è obbligata a dare completa attuazione al D.Lgs. n.81/2008 nell'esecuzione delle prestazioni affidatele, l'Impresa Mandataria dovrà esercitare le funzioni di coordinamento e controllo del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza da parte delle singole imprese Mandanti, dell'appalto, e garantire a L'Autorità di Sistema Portuale l'osservanza da parte delle stesse di detta normativa.

A tale scopo, in aggiunta all'impresa raggruppata interessata all'esecuzione dei lavori, l'Impresa Mandataria sarà individuata quale interlocutore principale della Stazione appaltante Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e in caso di inadempimento da parte della Mandataria degli obblighi descritti nella presente clausola, l'Autorità di Sistema Portuale si riserva di adottare a sua discrezione provvedimenti sanzionatori.

Art. 2 Impresa Affidataria

L'Impresa Mandataria assume inoltre il ruolo di "impresa affidataria" ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/08, ove applicabile.

Art. 3 Domicilio

Le Imprese Riunite dichiarano di eleggere domicilio esclusivo e unico presso la sede dell'Impresa Mandataria.

Art. 4 Ripartizione delle quote di partecipazione nel R.T.I. e delle attività oggetto dell'appalto tra le Imprese Riunite
Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese è di tipo orizzontale. Dal momento della sua comunicazione, il presente contratto sarà vincolante per le imprese riunite anche nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale senza bisogno di specifica accettazione da parte di quest'ultima.

Le quote di partecipazione al R.T.I. saranno ripartite tra le Imprese Riunite nel modo seguente:

1) l'Impresa Mandataria LA DRAGAGGI S.R.L., eseguirà la seguente attività:

- "opere marittime e lavori di dragaggio rientranti nella categoria OG7, con quota di partecipazione al raggruppamento pari all'80% (ottanta per cento)";

- l'Impresa Mandante SACCHETTI VERGINIO S.R.L. eseguirà la seguente attività:

"opere marittime e lavori di dragaggio rientranti nella categoria OG7", con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 20% (venti per cento).

Art. 5 Fatturazione

Le fatture relative alle attività oggetto dell'appalto verranno trasmesse ad L'Autorità di Sistema Portuale dall'Impresa Mandataria o direttamente dall'Impresa Mandante. Le fatture delle Imprese Mandanti dovranno essere trasmesse previo apposizione sulle stesse del benestare al pagamento dell'impresa Mandataria, esonerando l'Autorità di Sistema Portuale stessa da ogni responsabilità in merito.

Fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le fatture saranno pagate da L'Autorità di Sistema Portuale alle singole Imprese che hanno emesso la fattura.

I principi di cui sopra troveranno applicazione anche in caso di eventuali fatturazioni suppletive in sede di collaudo, ove previsto, e/o di saldo finale.

Art. 6 Responsabilità delle Imprese Riunite

In caso di R.T.I. di tipo orizzontale la partecipazione al presente R.T.I. e il successivo contratto comporteranno la responsabilità solidale e illimitata delle Imprese Riunite verso l'Autorità di Sistema Portuale per tutte le obbligazioni derivanti dalle attività oggetto dell'eventuale appalto affidato.

Resta ferma la responsabilità solidale dell'Impresa Mandataria nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale.

Art. 7 Revoca del Mandato

Il mandato è gratuito e irrevocabile; la sua eventuale revoca per giusta causa, non avrà comunque effetto nei confronti di L'Autorità di Sistema Portuale.

Art. 8 Sostituzione dell'Impresa Mandataria

Nel caso di avvenuta stipulazione di contratti di appalto, tutte le imprese Riunite risponderanno in solido nei confronti di L'Autorità di Sistema Portuale per tutte le obbligazioni

contrattuali.

Le Imprese Riunite convengono che, se per qualsiasi motivo, incluso il fallimento o altra procedura concorsuale ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'Impresa Mandataria fosse nell'incapacità o nell'impossibilità di eseguire o portare a termine le prestazioni affidate nei tempi e nelle modalità previsti nel contratto, L'Autorità di Sistema Portuale avrà facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con altra impresa che sia costituita mandataria con apposito mandato avente le medesime condizioni del presente atto costitutivo. Non sussistendo dette condizioni, L'Autorità di Sistema Portuale potrà recedere dal contratto senza la corresponsione di alcun indennizzo.

Art. 9 Sostituzione dell'Impresa Mandante

Le Imprese Riunite convengono che, se per qualsiasi motivo, incluso il fallimento o altra procedura concorsuale ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l' Impresa Mandante fosse nell'incapacità o nell'impossibilità di eseguire o portare a termine le prestazioni affidate nei tempi e nelle modalità previsti nel contratto, l'Impresa Mandataria, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei requisiti di idoneità, sarà tenuta ad eseguire direttamente o a mezzo delle e altre Imprese Mandanti le prestazioni contrattuali non eseguite dall'impresa inadempiente e/o comunque impossibilitata, alle medesime condizioni stabilite nel contratto stipulato dall'Impresa Mandataria con L'Autorità di Sistema Portuale.

Art. 10 Efficacia

Ogni modifica della presente costituzione di R.T.I. richiederà il consenso unanime delle Imprese Riunite e la preventiva approvazione di L'Autorità di Sistema Portuale.

Art. 11 Cause di scioglimento del Raggruppamento Temporaneo di Impresa

Il presente Raggruppamento si scioglierà automaticamente, senza adempimento di ulteriori formalità:

- nel caso in cui per qualsiasi motivo l'appalto non venga a esso affidata;
- nel caso di affidamento dell'appalto:
 1. con l'approvazione delle attività oggetto dell'appalto da parte di L'Autorità di Sistema Portuale in base alle modalità previste nel relativo contratto di appalto e, terminato il periodo di garanzia, con la definizione di tutte le pendenze ed i rapporti;
 2. al verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto.

Art. 12 Regolamenti interni tra le Imprese Riunite

Gli eventuali regolamenti o patti interni tra le Imprese Riunite non saranno in alcun caso opponibili all'Autorità di Sistema Portuale in quanto destinati a regolare esclusivamente i rapporti tra le Imprese Riunite.

Art. 13 Autonomia delle Imprese Riunite

Il presente rapporto di mandato non determina di per sé congiunzione fra le Imprese Riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia anche ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art.14 Spese

Le spese del presente atto saranno suddivise proporzionalmente alle quote di partecipazione sopra specificate fra le Imprese Riunite.

Art. 15 Legge applicabile e foro competente

Il presente atto sarà disciplinato e interpretato secondo la normativa italiana.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con L'Autorità di Sistema Portuale e salvo che non sia diversamente previsto nel contratto di appalto, il foro competente è quello di Roma.

Le Imprese Riunite dichiarano che per tutto quanto non espressamente regolamentato nel presente mandato, si richiamano le disposizioni dell'art. 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 nonché dell'art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e si impegnano al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e relative modifiche e integrazioni.

Con riferimento ai contenuti dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dell'art.13 D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, le parti specificatamente autorizzano il trattamento dei dati anagrafici personali sensibili ad elaborazione informatica.

Il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido e senza che possa eccepirsi insufficienza o difetto di mandato.

Letto, confermato, sottoscritto.

Civitavecchia, due maggio duemilaventitre.

Firmato:

- **Boscolo Stefano Cucco**

- **Paolo Sacchetti**

Repertorio n. 9517

Raccolta n. 6807

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto Dott. Gianfranco CAPOCASALE, Notaio in Civitavecchia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico autentiche le firme apposte alla scrittura che precede in mia presenza, da:

1) BOSCOLO CUCCO Stefano, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], domiciliato presso la sede della Società "**LA DRAGAGGI S.R.L.**" in Venezia (VE), Via Luigi Kossut n. 6 P.T;

2) SACCHETTI Paolo, nato [REDACTED] il giorno [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], domiciliato presso la sede della società "**SACCHETTI VERGINIO S.R.L.**" in Roma, Viale di Trastevere n. 143,

della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, ai quali ho letto l'atto su esteso alle ore 12,30. In Civitavecchia, nel mio studio al Lungoportò Antonio Gramsci n. 77, addì due maggio duemilaventitre.

Firmato:

- Gianfranco Capocasale Notaio

Certifico io sottoscritto, dott. Gianfranco Capocasale, notaio in Civitavecchia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale redatto su supporto cartaceo e conservato nei miei atti rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68 ter, L. 16/2/1913 n. 89, consta in detto formato di pagine sette

Civitavecchia, lì 2 Maggio 2023

Firmato digitalmente: Notaio Gianfranco Capocasale



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **All A.p7m** è un documento elettronico di tipo **CAdES (busta P7M con documento firmato)**.

Questo rapporto di verifica è stato generato in data **20/06/2023** alle **07:01:10 UTC**.

2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) GIANFRANCO CAPOCASALE	Consiglio Nazionale del Notariato	

3. Dettagli

- Nome file: **All A.p7m**
- Impronta del file: **14549a466d8cf43d20f0bdfc70c0ac31f16ec67c3002292945a64df40404f758**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **20/06/2023** alle **06:59:58 UTC**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - GIANFRANCO CAPOCASALE

Questa firma è stata apposta da **GIANFRANCO CAPOCASALE**, C.F./P.IVA [REDACTED] nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a **[4.1]**.

Firma apposta in data: **02/05/2023** alle **14:55:29 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - GIANFRANCO CAPOCASALE

- Nome e Cognome del soggetto: **GIANFRANCO CAPOCASALE**



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



- Codice Fiscale / Partita IVA: [REDACTED]
- Titolo: **Notaio**
- Organizzazione: **DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126441001**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **16 cc**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: <https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,
https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6
- Validità: dal **16/10/2020 alle 09:56:21 UTC** al **16/10/2023 alle 09:56:21 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **12271** emessa in data **20/06/2023 alle 06:30:41 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **20/06/2023 alle 02:30:33 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **30** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019

- Nome e Cognome del soggetto: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf
- Validità: dal **22/10/2019 alle 08:12:35 UTC** al **22/10/2039 alle 08:12:35 UTC**

Io sottoscritto CAPPARELLA Giuseppe, notaio in Civitavecchia iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale,

CERTIFICO

Che la presente copia, composta di numero dieci fogli digitali in formato pdf/a non modificabile ed elaborata in supporto informatico,

E' CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE ANALOGICO

Sottoscritto in data 02.05.2023 sia nell'atto che – ove previsto – negli allegati, a norma di legge, custodito presso il mio studio.

ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento originariamente analogico/cartaceo, formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Civitavecchia, 20/06/2023



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale

Molo Vespucci snc - 00053 Civitavecchia (RM)

Codice Fiscale: 01225340585 - Partita IVA: 00974341000

Tel. 0766 366201 - sito internet www.portidiroma.it - pec: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA TRACCIABILITA' FINANZIARIA

(Da restituire debitamente compilata e sottoscritta)

Il/la sottoscritto/a: STEFANO BOSCOLO CUCCO nato/a a [redacted] residente [redacted]

[redacted] con codice fiscale [redacted] in qualità di:

- titolare
- legale rappresentante
- procuratore come da procura n. _____ del _____

dello ~~Studio~~/Ditta individuale/Società/Consorzio/R.T.P./Ecc. LA DRAGAGGI S.R.L. con sede in (Comune italiano o Stato estero) MARGHERA Provincia VE indirizzo VIA LUIGI KOSSUT NR. 6 Cap. 30175 P. I.V.A. 02499550271 C.F. 02499550271 e-mail (pec) ladragaggi@legalmail.it e-mail appalti@ladragaggi.it telefono 041/937014 fax 041/937024;

In riferimento all'ordinazione n° _____ del _____ protocollo n. _____ consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Di assumere tutti gli obblighi e gli oneri di cui alla Legge n. 136/2020 e s.m.i. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari connessi e derivanti dall'ordinazione di cui in argomento.

In ottemperanza alle disposizioni della citata Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:

- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/~~postale~~ dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dell'appalto sono i seguenti:
conto corrente bancario/~~postale~~ codice IBAN



- che la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono.

cognome e nome BOSCOLO CUCCO STEFANO

nato a [redacted]

codice fiscale [redacted]

cognome e nome BOSCOLO CUCCO MANUEL

nato a [redacted]

codice fiscale [redacted]

cognome e nome _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____


cognome e nome _____

nato a _____ il _____


codice fiscale _____

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Marghera , 04/05/2023 _____
(luogo) (data)

[redacted]

(timbro e firma)

(Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante)





Firmato da Stefano Boscolo Cucco
BSCSFN82P22C638H
in data 26/06/2023 15:43:45 UTC



Firmato da Pino Musolino
MSLPNI78C20L736G
in data 26/06/2023
15:44:05 UTC



Firmato da GIUSEPPE CAPPARELLA
CPPGPP65L21C773C
in data 26/06/2023 15:44:14 UTC



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale

Molo Vespucci snc - 00053 Civitavecchia (RM)

Codice Fiscale: 01225340585 - Partita IVA: 00974341000

Tel. 0766 366201 - sito internet www.portidiroma.it - pec: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA TRACCIABILITA' FINANZIARIA

(Da restituire debitamente compilata e sottoscritta)

Il sottoscritto: VERGINIO SACCHETTI nato [redacted] residente in [redacted] via

[redacted] con codice fiscale [redacted] in qualità di:

- titolare
- legale rappresentante
- procuratore come da procura n. _____ del _____

dello Studio/Ditta individuale/Società/Consorzio/R.T.P./Ecc. SACCHETTI VERGINIO S.R.L. con sede in (Comune italiano o Stato estero) ROMA Provincia RM indirizzo VIALE TRASTEVERE N. 143 Cap. 00153 P. I.V.A. e C.F. 10699451000 e-mail (pec) sacchetti.verginio@pec.it e-mail info@impresasacchetti.com telefono 0766-26776; 340-6873054 fax / ;

In riferimento all'ordinazione n° 102 del 06/04/2023 protocollo n. 0005924 consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Di assumere tutti gli obblighi e gli oneri di cui alla Legge n. 136/2020 e s.m.i. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari connessi e derivanti dall'ordinazione di cui in argomento.

In ottemperanza alle disposizioni della citata Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:

- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dell'appalto sono i seguenti:
conto corrente bancario/postale codice IBAN



- che la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono.

cognome e nome VERGINIO SACCHETTI

nato a 

codice fiscale 

cognome e nome PAOLO SACCHETTI

nato a 

codice fiscale 

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Civitavecchia, 03/05/2023

(luogo) (data)

A blue rectangular redaction box covering the signature and stamp area.


(timbro e firma)

(Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante)





Firmato da Stefano Boscolo Cucco
BSCSFN82P22C638H
in data 26/06/2023 15:44:30 UTC



Firmato da Pino Musolino
MSLPNI78C20L736G
in data 26/06/2023
15:44:46 UTC



Firmato da GIUSEPPE CAPPARELLA
CPPGPP65L21C773C
in data 26/06/2023 15:44:55 UTC

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

(Allegato I D.M. 06.06.2012 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – pubblicato in G.U. n. 159 del 10.07.2012)

Il sottoscritto STEFANO BOSCOLO CUCCO nato a Chioggia (VE) il 22.09.1982
in qualità di rappresentante legale di LA DRAGAGGI S.R.L. in qualità di Mandataria del Costituito RTI con SACCHETTI VIRGINIO S.R.L. Mandante.

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"; (a)
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"; (b)
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- È proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.


Data: 04/05/2023

Firma e I

Legale Rappresentante

(a) Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

(b) Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n.176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".





Firmato da Stefano Boscolo Cucco
BSCSFN82P22C638H
in data 26/06/2023 15:45:13 UTC



Firmato da Pino Musolino
MSLPNI78C20L736G
in data 26/06/2023
15:45:28 UTC



Firmato da GIUSEPPE CAPPARELLA
CPPGPP65L21C773C
in data 26/06/2023 15:45:39 UTC

Sede Legale: Viale Trastevere, 143 - 00153 ROMA
 Sede Operativa: Via M. Busnengo, 12 - 00053 CIVITAVECCHIA
 Sede Secondaria: Piazzale S. Sisto, 8 - 01014 MONTALTO DI CASTRO (VT)
 Capitale Sociale € 100.000,00
 C.F., Partita IVA e n° di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma: 10699451000
 REA n. 1250509
 TELEFONO e FAX 0766.26776

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (Allegato I D.M. 06.06.2012 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – pubblicato in G.U. n. 159 del 10.07.2012)

Il sottoscritto VERGINIO SACCHETTI in qualità di rappresentante legale di SACCHETTI VERGINIO S.R.L.

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"; (a)*
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"; (b)*
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).*
- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

Lavoro forzato/schiavitù' (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*
- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

Sacchetti Verginio S.r.l.



- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e' consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Data 03/05/2023

Firma, e Timbro

(a) Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

(b) Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n.176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".





Firmato da Stefano Boscolo Cucco
BSCSFN82P22C638H
in data 26/06/2023 15:45:59 UTC



Firmato da Pino Musolino
MSLPNI78C20L736G
in data 26/06/2023
15:46:18 UTC



Firmato da GIUSEPPE CAPPARELLA
CPPGPP65L21C773C
in data 26/06/2023 15:46:30 UTC

Informazioni File

Nome: Varie.ati

Identificativo: 47671418

Tipologia: Atto Informatico

Dimensione: 2,9 MB

Elenco firmatari:

Firmato da notaio: GIUSEPPE CAPPARELLA [REDACTED]

Firmato da:

BOSCOLO CUCCO STEFANO [REDACTED]

Firmato da:

CAPPARELLA GIUSEPPE [REDACTED]

Firmato da:

MUSOLINO PINO [REDACTED]

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

29 giugno 2023